

D.R. n. 758

IL RETTORE

- VISTO il vigente articolo 52, comma 1-*bis*, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- TENUTO CONTO che la bozza del Regolamento sulle modalità di applicazione del sopra citato art. 52, comma 1-*bis*, del D. Lgs. n. 165/2001, è stata oggetto di informativa e confronto con i Soggetti Sindacali di Ateneo, nella riunione del 12 giugno 2023;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 13/6/2023, con la quale il predetto Organo, nel proporre talune modifiche, ha espresso parere favorevole sulla bozza del predetto Regolamento;
- VISTA la delibera assunta nella seduta del 13/6/2023, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con modifiche, il testo del *“Regolamento del Politecnico di Bari per le progressioni di carriera ex art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001”*;

DECRETA

E' emanato il *“Regolamento del Politecnico di Bari per le progressioni di carriera ex art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001”*, che, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante.

Il predetto Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'emanazione del presente decreto ed è pubblicato nel sito web di Ateneo.

Bari, 20/06/2023

Prof. Ing. Francesco Cupertino

***“Regolamento del Politecnico di Bari per le progressioni di carriera
ex art. 52 del Dlgs. n. 165/2001”***

Indice

- Art. 01** (*Principi generali*)
- Art. 02** (*Requisiti di ammissione alle procedure selettive*)
- Art. 03** (*Bando di selezione*)
- Art. 04** (*Commissioni esaminatrici*)
- Art. 05** (*Criteri valutativi*)
- Art. 06** (*Punteggio*)
- Art. 07** (*Valutazione titoli*)
- Art. 08** (*Formazione delle graduatorie*)
- Art. 09** (*Approvazione atti*)
- Art. 10** (*Esiti della selezione*)
- Art. 11** (*Trattamento dei dati personali*)
- Art. 13** (*Entrata in vigore*)

Art. 1 **(Principi generali)**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure selettive per la progressione tra le categorie, riservate al personale in servizio presso il Politecnico di Bari a tempo indeterminato, con la finalità di valorizzazione delle professionalità interne, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n., 80, convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113.
2. La progressione tra le categorie è tesa a valorizzare la professionalità e l'esperienza acquisite, le competenze e le capacità atte a svolgere le attività della categoria professionale immediatamente superiore, nonché a coniugare la crescita professionale del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario con le esigenze di più ampia funzionalità dei servizi.
3. L'attivazione delle procedure riservate alla progressione di carriera del personale è disposta sulla base della programmazione del fabbisogno del personale e delle effettive esigenze organizzative dell'Ateneo, nonché nei limiti individuati dalle vigenti facoltà assunzionali e delle disponibilità finanziarie assegnate dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di una riserva obbligatoria di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno.
4. Le procedure selettive si ispirano ai seguenti principi e criteri generali:
 - a) modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento;
 - b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalla categoria immediatamente superiore per la quale si concorre;
 - c) composizione delle Commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza, imparzialità e pari opportunità.

Art. 2

(Requisiti di ammissione alle procedure selettive)

1. Possono essere ammessi alle procedure selettive di cui all'art. 1, per l'accesso alla categoria immediatamente superiore, i dipendenti che si trovino nelle seguenti situazioni:

- in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Politecnico di Bari;
- aver prestato servizio per almeno tre anni con contratto di lavoro subordinato nell'Ateneo o presso una o più Amministrazioni Pubbliche nella categoria immediatamente inferiore a quella per cui si concorre o categorie superiori, anche a tempo determinato;
- in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria superiore per la quale si concorre;
- non avere subito procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o di condanna incompatibile con lo *status* di pubblico dipendente;
- non avere subito, negli ultimi tre anni, procedimenti disciplinari che si siano conclusi con l'irrogazione di una sanzione superiore al rimprovero verbale;
- non aver riportato valutazioni negative nella performance in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio a quello dell'emanazione del bando, come stabilito dal SMVP.

2. L'accesso alle procedure selettive avviene per area di rispettiva afferenza, nell'ambito della categoria immediatamente superiore per la quale si concorre.

3. I titoli di studio richiesti per l'ammissione alle procedure selettive sono i seguenti:

- per l'accesso alla categoria C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- per l'accesso alla categoria D: diploma di laurea, di durata triennale;
- per l'accesso alla categoria EP:
 - laurea;
 - laurea specialistica/magistrale, anche a ciclo unico;
 - diploma di laurea dell'ordinamento previgente al DM n. 509/1999 (V.O.)

nonché abilitazione professionale, ovvero particolare qualificazione professionale.

4. Per *particolare qualificazione professionale* si intende:

- 1) il possesso del diploma di scuola di specializzazione o del titolo di dottore di ricerca, o il conseguimento di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi

al possesso della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello;

ovvero

2) la titolarità, per almeno **tre** anni, di uno dei seguenti incarichi:

- di responsabile di Centro di Servizi;
- di responsabile di Settore;
- di responsabile di Area;
- di responsabile dei servizi amministrativi di dipartimento o di centro interdipartimentale;
- o di responsabile di altro incarico di struttura di livello equivalente;

3) ovvero, la titolarità, per almeno **cinque** anni, di uno dei seguenti incarichi:

- di responsabile di Ufficio;
- di responsabile di laboratorio;
- di responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- o di responsabile di altro incarico di struttura di livello equivalente.

5. In sede di partecipazione alla selezione, è cura del candidato dichiarare quale titolo intende far valere quale requisito di ammissione, tra quelli indicati in corrispondenza dei precedenti commi 3 e 4, e quali eventuali ulteriori titoli, ricompresi nei medesimi commi, intende far valere tra i titoli valutabili di cui all'art. 7, comma 1, punto 1.2 del presente Regolamento. Fanno eccezione il diploma di laurea specialistica/magistrale, anche a ciclo unico, ed il diploma di laurea dell'ordinamento previgente al DM n. 509/1999 (V.O.), che sono considerati sia quale requisito di ammissione, sia quale titolo comunque valutabile.
6. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.
7. L'accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti, comporta l'esclusione dalla procedura in ogni fase del procedimento, con provvedimento motivato del Direttore Generale.

Art. 3

(Bando di selezione)

1. Le procedure selettive di cui al presente Regolamento sono indette con bando emanato dal Direttore Generale.
2. Il bando è reso noto mediante pubblicazione sul sito web di questo Ateneo. Tale pubblicazione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale e ha valore di notifica personale. L'Amministrazione si riserva l'adozione di ulteriori strumenti di diffusione, anche per via telematica, del suddetto bando al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario.

3. Il bando deve indicare la categoria immediatamente superiore per la quale si concorre, nonché l'area, il termine e le modalità per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti per l'ammissione, il numero dei posti da ricoprire, i titoli valutabili, nonché i termini e le modalità per la loro presentazione, ed ogni altro ulteriore elemento ritenuto essenziale.
4. Il bando di selezione deve, inoltre, contenere indicazioni sulle prove da sostenere, nonché la votazione minima richiesta per il superamento delle stesse.
5. Il bando deve altresì prevedere la presentazione, da parte del candidato, di una relazione concernente l'esperienza professionale maturata nel triennio precedente alla pubblicazione dello stesso, utilizzando al massimo 6.000 (*seimila*) caratteri.

Art. 4

(Commissioni esaminatrici)

1. Con decreto del Direttore Generale sono nominate le Commissioni esaminatrici delle selezioni di cui al presente regolamento.
2. Le Commissioni sono composte da tre soggetti, scelti tra docenti universitari, dirigenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del sistema universitario, in possesso della necessaria qualificazione. I commissari scelti tra il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, nonché il componente con funzioni di segretario, devono essere inquadrati in una categoria almeno pari a quella del posto messo a selezione.
3. Ai sensi del Decreto Legislativo 20.3.2001, n.165, i componenti le citate Commissioni, nel triennio precedente al bando di selezione, non possono essere o essere stati componenti di Organi di Governo Centrali dell'Università, non possono ricoprire o aver ricoperto cariche politiche, non possono essere o essere stati dirigenti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni o dalle associazioni professionali.
4. Non possono far parte delle medesime Commissioni, anche in qualità di segretari, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, o che siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari.
5. Alle Commissioni possono eventualmente essere aggregati membri aggiunti, esperti in relazione all'area di riferimento della selezione.
6. Valgono per i componenti di cui al comma 5 le incompatibilità disciplinate dal comma 3 del presente articolo.

Art. 5

(Criteri valutativi)

1. Le procedure selettive prevedono, nell'ambito delle attività lavorative gestite, prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi

concreti, ascrivibili alla categoria immediatamente superiore per la quale si concorre, ed all'area professionale di afferenza.

2. Le prove selettive consistono:
 - nella valutazione dei titoli;
 - in un colloquio di valutazione, finalizzato a valutare come l'esperienza lavorativa pregressa, anche desumibile dalla relazione di cui all'art. 3, comma 5 del presente Regolamento, sia funzionale all'area, alla categoria ed all'eventuale profilo specifico richiesto.

Art. 6

(Punteggio)

1. Il bando di selezione deve prevedere l'attribuzione dei seguenti punteggi:
 - colloquio di valutazione: massimo **50** punti;
 - valutazione titoli: massimo **50** punti.
2. In relazione alle fasi relative alle procedure selettive, si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 487/1994.
3. La prova relativa al colloquio si intende superata solo se il candidato ottiene un punteggio almeno pari a **30/50** punti.
4. Il punteggio complessivo per l'accesso alla categoria superiore è dato dalla somma dei punteggi conseguiti, rispettivamente, nel colloquio e nella valutazione dei titoli.

Art. 7

(Valutazione titoli)

1. Il punteggio riservato alla valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali, pari a massimo **50 punti**, è così ripartito:
 - 1.1 - **MASSIMO punti 25 per anzianità di servizio:**
 - **punti 1,4** per ogni anno di servizio o frazione d'anno pari o superiore a sei mesi, prestato nel Politecnico di Bari o altro Ateneo pubblico, anche a tempo determinato, nella categoria immediatamente inferiore o equivalente o superiore. Non si computano gli anni di aspettativa o altra assenza che non concorrano alla maturazione dell'anzianità di servizio. Il calcolo del punteggio nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa con regime di impegno part time avviene proporzionalmente all'entità della prestazione lavorativa.
 - **punti 0,7** per ogni anno di servizio o frazione d'anno pari o superiore a sei mesi, prestato nel Politecnico di Bari o altro Ateneo pubblico, anche a tempo determinato, in categoria non ricompresa tra quelle indicate nel punto precedente. Non si computano gli anni di aspettativa o altra assenza che non concorrano alla maturazione dell'anzianità di servizio. Il calcolo del punteggio nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa con regime di impegno part time avviene proporzionalmente all'entità della prestazione lavorativa.

1.2 - MASSIMO punti 25 per titoli professionali e culturali:

➤ *TITOLI PROFESSIONALI*

- **punti 2** per ciascun anno, ricompreso nel triennio precedente all'emanazione del bando, oggetto di valutazione positiva in **prima fascia** della performance individuale;
- **punti 1** per ciascun anno, ricompreso nel triennio precedente all'emanazione del bando, oggetto di valutazione positiva in **seconda fascia** della performance individuale;
- **punti 0,5** per ciascun anno, ricompreso nel triennio precedente all'emanazione del bando, oggetto di valutazione positiva in **terza fascia** della performance individuale;
- **punti 3** per ogni anno di servizio o frazione di anno pari o superiore a sei mesi, per formale incarico di responsabilità di Area/Settore/Centro di Servizi/Servizi amministrativi di Dipartimento o di Centro Interdipartimentale, per massimo **15 punti**;
- **punti 2** per ogni anno di servizio o frazione di anno pari o superiore a sei mesi, per formale incarico di responsabile di laboratorio/di Centro Linguistico/di Ufficio, per massimo **10 punti**;
- **punti 1,25** per ogni anno di servizio o frazione di anno pari o superiore a sei mesi, per formale incarico di Funzione Specialistica/di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per massimo **6,25 punti**;
- **punti 1** per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici per le categorie superiori a quella posseduta, nonché per ogni idoneità conseguita in precedenti selezioni riservate al personale interno per l'accesso alla categoria superiore, fino ad un massimo di **punti 3**;
- **punti 0,4** per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi per ciascun incarico non ricompreso tra i precedenti, di durata annuale o pluriennale, conferito con formale provvedimento avente data certa del Rettore, del Direttore Amministrativo/Generale o del Direttore di Dipartimento o degli Organi Collegiali, coerente rispetto alla categoria e all'area per la quale si concorre, fino ad un massimo di **2 punti**.

Per il passaggio dalla categoria D alla categoria EP i predetti titoli professionali possono essere valutati solo qualora non già presentati tra i requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento.

▪ *TITOLI CULTURALI*

- **punti 3** per il conseguimento del titolo di dottorato universitario;
- **punti 2,5** per il conseguimento di ciascuno dei seguenti titoli: specializzazione universitaria/master universitario di **II** livello;

- **punti 1,5** per il conseguimento del titolo di master universitario di I livello/corso universitario di perfezionamento;
- **punti 2,5** per il conseguimento del titolo di studio di livello superiore rispetto a quello richiesto quale requisito di ammissione alla procedura selettiva, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, equivalente al diploma di laurea dell'ordinamento previgente al DM 509/1999 o al diploma di laurea specialistica o magistrale, anche a ciclo unico, nell'ambito del passaggio dalla categoria C alla categoria D, ovvero dalla categoria D alla categoria EP, e **punti 2** nell'ambito del passaggio dalla categoria B alla categoria C, che si riduce a **punti 1,5** nel caso di titolo equivalente al diploma di laurea di durata triennale;
- **punti 0,5** per il conseguimento titolo di *short master* universitario;
- **punti 2** per il conseguimento di ciascuno dei seguenti titoli: abilitazione professionale all'esercizio della libera professione/abilitazione all'esercizio della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- **fino a punti 1,5** per il possesso di certificazioni di conoscenza di lingua straniera, rilasciate da Ente di Certificazione accreditato, a seconda del livello;
- **fino a punti 1,5** per il possesso di certificazioni informatiche (es. AICA EIPASS, etc.), non sovrapponibili, rilasciate da Ente di Certificazione accreditato;
- **punti 0,85** per ogni incarico di docente/formatore pertinente rispetto all'area per la quale si intende concorrere, fino ad un massimo di 4,25 punti;
- **punti 0,85** per conseguimento attestato del percorso formativo INPS *Valore P.A.*;
- **fino 0,5 punti** per ogni corso di formazione certificato in funzione della durata, pertinenza e presenza di eventuale esame di verifica finale, fino ad un massimo di **3 punti**;
- **fino a 0,4 punti** per ogni pubblicazione pertinente rispetto all'area per la quale si intende concorrere, a seconda del numero dei coautori, della collocazione editoriale e della rilevanza, fino ad un massimo di **2 punti**;

Per il passaggio dalla categoria D alla categoria EP, i predetti titoli culturali possono essere valutati solo qualora non già presentati tra i requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento.

Al punteggio complessivo conseguito in applicazione dei punti di cui al presente articolo sarà applicata una decurtazione di 0,5 punti per ciascuna sanzione disciplinare irrogata al candidato, a titolo di rimprovero verbale, nei tre anni antecedenti la data di scadenza del bando.

Art. 8

(Formazione delle graduatorie)

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato (sommatoria del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e nella valutazione del colloquio).
2. In caso di parità di merito è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella posta a selezione. In caso di ulteriore parità, è preferito il candidato con minore età anagrafica.

Art. 9

(Approvazione atti)

1. Con Decreto del Direttore Generale, contestualmente all'approvazione degli atti della procedura selettiva, viene approvata la graduatoria generale di merito, che entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo.
2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.

Art. 10

(Esiti della selezione)

1. I vincitori sono chiamati a sottoscrivere il nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nella categoria immediatamente superiore. L'amministrazione provvede alla verifica della veridicità del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di ammissione, oggetto di valutazione.
2. Il personale di cui al punto 1 non è soggetto al periodo di prova

Art. 11

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di cui al presente Regolamento e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
2. I dati saranno trattati - dai soggetti autorizzati al trattamento - con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall'Università e della disciplina dettata dal Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 381 del 29 ottobre 2014, nonché in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento U.E.
3. Il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Bari, con sede legale in Via Amendola, 126/B - BARI.

Art. 12

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente testo deve farsi espresso rinvio alle vigenti disposizioni normative.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato nel sito web di Ateneo.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito web di Ateneo.